



Comune di San Donà di Piave

PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. **263/08** DEL 17/07/2008

OGGETTO INDIRIZZI CAUTELARI A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI PER IL VENETO N° 690/08, RELATIVA A DANNO ERARIALE PER ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI PROGRESSIONE VERTICALE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il giorno 17/07/2008 alle ore 17.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Intervengono i signori:

☒ ZACCARIOTTO Francesca	Sindaco
☒ GOBBO Alberto	Assessore
☒ CONTARIN GianSilvio	Assessore
☒ FURLAN Pietro	Assessore
☐ LEO Oliviero	Assessore
☒ SCHIBUOLA Alberto	Assessore
☒ SEREN ROSSO Andrea	Assessore
☒ SILVESTRI Milena	Assessore
☒ TESO Ornello	Assessore

Totale Presenti 8

Totale Assenti 1

Partecipa in qualità di SEGRETARIO MANIAGO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ZACCARIOTTO FRANCESCA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione.

Visto il parere di regolarità contabile	NON DOVUTO	Fto. MANIAGO PAOLO
Visto il parere di regolarità tecnica	FAVOREVOLE	Fto. MANIAGO PAOLO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- tralasciando il percorso del procedimento giudiziario di cui in oggetto, la cui documentazione è conservata parte agli atti comunali e comunque presso la Corte dei Conti per il Veneto, si ripercorre il tracciato storico della vicenda che lo ha determinato;
- in realtà il procedimento non ricade tanto sull'amministrazione in generale, quanto su coloro (dirigenti ex ed attuali, nonché funzionari) che dall'organo di giustizia contabile sono stati giudicati per il danno erariale;
- nella lettura della sentenza vi sono però dei passi in cui il giudice fa riferimento ai comportamenti tenuti dagli amministratori, alcuni dei quali tutt'ora in carica e da altri dirigenti motivatamente non coinvolti nel procedimento de quo;
- quel che conto ai fini del presente atto è che comunque il giudice ha condannato i convenuti sulla scorta delle dichiarate illegittimità della procedura per l'assegnazione delle progressioni verticali e conseguentemente anche delle medesime;

In sostanza dalla lettura della sentenza emerge quanto segue:

- a) la Procura della Corte ha aperto la pratica a seguito segnalazione, in data 29.11.02, inviata da altro ufficiale appartenente al corpo di Polizia Municipale, ha concluso la requisitoria consegnando gli atti alla Corte il 15.01.07, cosicché la Corte ha emesso atto di citazione in data 30.08.07 a carico dei presunti responsabili sopra descritti (pg. 2);
- b) la vicenda ineriva all'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, di sei dipendenti della ex 6^a qualifica funzionale, in servizio presso il settore della Polizia Municipale, effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c, del C.C.N.L. 14.09.00 (pg. 3);
- c) il vizio di legittimità evidenziato consisteva nella non esistenza in capo ai neo-inquadrati di presistenti posizioni e attività di coordinamento e di controllo così come invece richiesto dalla normativa citata (pg. 3);

Da lì tutto lo svolgimento del procedimento, conclusosi con la sentenza di condanna dei citati al risarcimento del danno a favore dell'amministrazione comunale, dalla quale si desumono i seguenti ragionamenti del Giudicante:

- a) si fa un primo richiamo all'"utilitas" in favore dell'amministrazione legata alla nuova organizzazione del corpo di Polizia Municipale effettuata nell'anno 2005 (pg. 23)
- b) la fattispecie riguarda una situazione che, perdurando nel tempo, è continuamente produttiva di altro e autonomo danno (pg. 29);
- c) da ogni singolo pagamento effettuato dall'amministrazione - in questo caso a favore dei neo-inquadrati - decorre il termine di inizio ai fini della prescrizione (pg. 30);
- d) viene configurata una posizione creditoria autonoma del P.M., definita concorrente con quella dell'amministrazione, per cui l'azione erariale da effettuarsi non deve essere solo di tipo reintegratorio ma misto (reintegratorio-risarcitorio-sanzionatorio), cosicché la condanna conseguente al comportamento illegittimo emerso non sarà solo un risarcimento a reintegra della spesa illegittimamente effettuata ma una sommatoria fra questo e l'applicazione di una sanzione (pg. 36);
- e) si richiama il fatto che comunque l'amministrazione, operando ai sensi dell'art. 29 CCNL anzidetto, combinato disposto comma 1 lett. c) e comma 4, ha effettuato le previsioni sulla dotazione organica del numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari a sopperire al fabbisogno di personale ai fini della programmazione triennale (pg. 40);
- f) si constata altresì che tale numero di posti è stato oltretutto concertato con le OO.SS. (pg. 41);
- g) non sono emerse responsabilità in capo agli amministratori in carica al momento dei fatti, perché interpreti di decisioni a valenza generale che, sebbene parte del medesimo procedimento, non concorrono alla fase viziata (pg. 41);

- h) diverse conclusioni vengono invece espresse riguardo agli amministratori subentrati a partire dall'anno 2003 e ai dirigenti che si sono da allora avvicinati, rifacendosi a quanto emerge al precedente punto b) e lasciando sub judice l'eventuale omessa assunzione di iniziative (da parte di questi soggetti) per porre rimedio a una situazione dai contorni discutibili, tramite un provvedimento di secondo grado, perché alcuni di costoro erano stati rispettivamente informati da nota del medesimo ufficiale di Polizia denunciante alla Corte, datate 06.12.02, 24.09.03 e 29.11.02 (pg. 43);
- i) al proposito comunque la corte rileva che i predetti organi si erano trovati nella insolita condizione di dover fare una ponderata valutazione su iniziative da intraprendere malgrado la l'evidente problematicità che provocavano "l'affidamento che i sei istruttori di vigilanza, passati di categoria avevano riposto nella definitività e regolarità degli atti" e "la possibilità di maggiori esborsi per l'amministrazione comunale a seguito di, eventuali, ricorsi giudiziari dall'esito incerto, con aggravio di responsabilità" (pg. 43 e 44); occorre all'uopo specificare, come nell'odierno dibattito emerge, che proprio queste incidenze hanno alla fine contribuito a creare lo stato d'attesa nei confronti del giudizio del Giudice contabile;
- j) non è stato ritenuto necessario disporre un'integrazione del contraddittorio (pg. 44)
- k) il danno è stato ristretto al periodo aprile 2002-luglio 2007 (pg. 60)
- l) è stato ritenuto "sommamente ingiusto non tenere conto, nella sua totalità, di eventuali vantaggi, pur se discendenti con atto contra legem, motivo di arricchimento per l'ente pubblico" derivati dal lavoro dei neo-inquadrati, con ciò di fatto riconoscendo l'esercizio nel tempo di prestazioni compatibili con il nuovo inquadramento (pg. 61);
- m) si evidenzia la facoltà dell'amministrazione di riconoscere esplicitamente o implicitamente l'utilità con successivo atto volitivo e reale, individuando per la necessità il medesimo nella relazione n° 10576 del 15.11.07 prodotta dall Comandante dott. Sellan (pg. 61);
- n) si riconosce che i neo-inquadrati hanno comunque assunto con certezza quei compiti e quindi quei requisiti professionali ritenuti mancanti al momento dei provvedimenti contestati, a far data dallo sviluppo del nuovo assetto organizzativo, avvenuto con delibere giuntali n° 42 del 12.02.04, n° 257 del 23.06.05 e quindi a partire dal febbraio 2004) (pg. 62 e 63);
- o) si evidenzia che su tale situazione concordava seppur parzialmente anche il P.M. (pg. 63);
- p) nel valutare l'elemento soggettivo si conferma che gli atti sono stati indotti da "forti pressioni che inducevano allora l'espletamento della selezione", "una certa ambiguità del quadro giuridico di riferimento" e "da condizionamenti posti in essere da sollecitazioni sindacali" (pg. 68);
- q) si individua come fatto colposo (senza determinarne l'entità) la mancata valutazione dell'opportunità di avviare un secondo procedimento volto a porre fine agli illegittimi inquadramenti, da parte dei subentrati dirigenti e amministratori (pg. 69);
- r) relativamente a quest'ultimo punto q) si riconosce però anche che tale secondo procedimento poteva essere sconsigliato, sia per le posizioni consolidate in capo ai lavoratori, sia per la certezza che l'amministrazione sarebbe stata trascinata in un contenzioso costoso e dall'esito incerto (pg. 69);

Ritenuto di valutare le azioni da intraprendere in seguito alla dichiarata illegittimità degli inquadramenti effettuati e tuttora persistenti tenendo in debita considerazione le espressioni usate dal giudicante ai punti di cui sopra ed in particolare alle lettere c), g), h) e q);

Considerato che riesce rischioso e difficoltoso appropriarsi di logiche interpretative desunte dagli elencati punti da a) a r) per sostenere un provvedimento di sanatoria, a fronte di una procedura connotata giudizialmente del profilo di illegittimità;

Appreso che i giudici hanno confermato il rilievo di legittimità pur tenendo conto della complessità della vicenda, degli aspetti di possibile continuità del conflitto, delle ripercussioni a

livello personale e professionale sui singoli dipendenti coinvolti, del livello di turbativa arrecabile ad una organizzazione della P.M. consolidata solo dal 2004;

Valutato pertanto che necessità dare priorità al principio della legittimità degli atti e quindi di assumere un provvedimento in autotutela affinché venga posta fine agli effetti produttivi di danno continuato;

Ricordando altresì che avanti al Giudice contabile era stata posta un'altra situazione relativa a progressioni verticali per la quale il medesimo ha accertato la prescrizione senza definire quindi nel merito eventuali profili di illegittimità;

Ritenuto che per tale fattispecie quindi questa amministrazione non debba assumere ulteriori provvedimenti, recependo la situazione come sta nei fatti, in considerazione della propria facoltà di riconoscere esplicitamente o implicitamente l'esistenza di una situazione di utilità con successivo atto volitivo e reale e anche del rischio della temerarietà di una eventuale lite giudiziaria;

Ritenuto invece che per la situazione di cui alla sentenza in oggetto sia inevitabile ricorrere ad un provvedimento di revoca degli atti dichiarati illegittimi dal Giudice contabile;

Accolti i pareri di legge;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DARE INDIRIZZO al dirigente di settore di adottare appositi provvedimenti cautelari per i motivi di cui in premessa ed in particolare di adottare nel libero esercizio dei propri poteri tutti quei provvedimenti in autotutela (anche di revoca) che dovesse ritenere necessari ai fini di cui in premessa, facendo le opportune proprie valutazioni con celerità;

DI DARE INDIRIZZO altresì agli altri dirigenti interessati, cui la presente deve essere consegnata in copia, di adottare tutti quei provvedimenti (anche temporanei) idonei a salvaguardare il buon funzionamento dei servizi, malgrado la forte incidenza che una revoca delle progressioni andrà sicuramente ad inferire sull'organizzazione stabilizzata (come detto in sentenza) già dal febbraio 2004.

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO

Fto. ZACCARIOTTO FRANCESCA

SEGRETARIO

Fto. MANIAGO PAOLO

A partire da oggi: 24/07/2008

☒ Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

N.R.P. 2337

☒ Trasmessa ai Capigruppo

☐ Trasmessa in copia alla Prefettura

Addì

24/07/2008

L ISTRUTTORE DIRETTIVO

Fto. FENSO ANNAMARIA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì

L ISTRUTTORE DIRETTIVO

BALDO GIANCARLA

Il Sottoscritto Capo Servizio Segreteria certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine.

Addì

04/08/2008

IL CAPOSERVIZIO SEGRETERIA

Fto. FENSO ANNAMARIA
